COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XCI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:
PRESIDENTE 1119

Comunicazione del Presidente:
PRESIDENTE 1119

Disegno e proposta di legge (*Rinvio della discussione*):
Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658);
TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (4770) 1119
PRESIDENTE 1119

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):
Modificazioni alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389);
VIALE: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963. n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (2181) 1120
PRESIDENTE 1120, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1122, 1125, 1130
BECCASTRINI 1125, 1126, 1128
DE LEONARDIS, *Relatore* . . 1122, 1125, 1126, 1127, 1128
GASCO . . . 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
MAGNO 1125, 1126, 1129, 1137
RINALDI 1124, 1125

Votazione segreta:
PRESIDENTE 1137

La seduta comincia alle 12.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fornale, Scarascia Mugnozza e Stella.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Gasco, Gagliardi, Di Giannantonio e Biasutti sostituiscono rispettivamente i deputati Bonomi, Ceruti Carlo, Imperiale e Lettieri.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna ad alienare terreni al comune di Alghero (4658) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tantalo: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (4770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658), e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tantalo: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia,

Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro » (4770).

Il rappresentante del Governo ed alcuni colleghi mi hanno fatto presente il loro desiderio di procedere all'esame di questi provvedimenti nel corso della prossima seduta, in modo che sia possibile mettere definitivamente a punto tutti gli aspetti del problema.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Viale: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (2181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Viale: « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ».

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta ebbe luogo la discussione generale sui due provvedimenti e pertanto dobbiamo ora procedere all'esame degli articoli, prendendo, se non vi sono obiezioni, come testo base quello del disegno di legge n. 4389.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dei primi quattro articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

Sono " mangimi semplici di origine vegetale " i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono " mangimi semplici di origine animale " i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono " mangimi composti " le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono " prodotti di origine minerale " i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati.

Sono " additivi " le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caretteristiche degli stessi e le produzioni animali.

Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

Sono " integratori per mangimi " le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Sono " integratori medicati per mangimi " le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i princìpi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i princìpi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti princìpi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti princìpi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti.

Sono " mangimi semplici integrati " e " mangimi composti integrati ", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o più integratori per mangimi.

Sono " mangimi composti concentrati " i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Sono " nuclei " i mangimi composti concentrati integrati.

Sono " mangimi semplici integrati medicati ", " mangimi composti integrati medicati " e " nuclei medicati " le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o più integratori medicati per mangimi ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« La denominazione di " germe di frumento " è riservata al sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca.

I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali essi vanno, peraltro, posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autoriz-

zate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione di mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

Il relatore De Leonardis ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 5 del disegno di legge.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale; mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Con questo emendamento intendo salvaguardare l'attività di quegli imprenditori agricoli che possono, anziché rivolgersi alle ditte specializzate, preparare per proprio conto i mangimi, limitatamente però alla quantità necessaria ai bisogni della loro azienda.

Questi imprenditori effettuano un'attività strettamente limitata e non è necessaria la presenza di un chimico o comunque di uno specialista, in quanto l'articolo 13 della legge prevede che le ditte venditrici di integratori o integratori medicati devono chiaramente indicare sulla confezione la qualità e la quantità del contenuto ed inoltre anche le istruzioni per l'uso e tutto quanto è necessario per un corretto uso del preparato. Pertanto questi imprenditori non dovranno far altro che seguire tali indicazioni per la corretta preparazione dei mangimi. Con questa norma solleveremmo gli allevatori da un ulteriore onere, che inciderebbe sui già elevati costi di produzione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sullo emendamento proposto dall'onorevole Relatore all'articolo 5 desidererei osservare che l'aggiunta del comma risulta pleonastica, in quanto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, secondo il nuovo testo proposto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, riguarda soltanto coloro che producono mangimi a scopo di vendita o li preparano per conto terzi o, comunque, per la distribuzione, ed è quindi ovvio che non riguarda coloro che preparano mangimi per esclusivo uso aziendale.

DE LEONARDIS, *Relatore*. In verità, da accertamenti fatti, non risulta siano mai avuti, per il passato, inconvenienti per quanto riguarda la preparazione di mangimi da parte di imprese agricole. Il presente provvedimento, però, introduce una nuova dizione là dove è detto « o comunque per la distribuzione per il consumo ». Non prevede, quindi, soltanto la fabbricazione a scopo di vendita o per conto terzi. È questa, una dizione molto più ampia di quella contenuta nell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963. Questo ho sottolineato nel testo da me proposto. L'innovazione da me portata all'articolo è quella che riguarda la frase « o comunque per la distribuzione ». È per questo che ritengo sia opportuno a tutti gli effetti insistere sul presente emendamento onde salvaguardare l'attività degli imprenditori agricoli in generale e chiarisco inoltre che per imprenditori agricoli intendo anche le

cooperative, le cooperative di allevamenti zootecnici e così via.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

A seguito della modificazione introdotta l'articolo 5 risulta così formulato:

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione di mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi semplici integrati, mangimi composti integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera presso l'azienda come dipendente in maniera continuativa ».

L'onorevole Rinaldi ha proposto il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere, dopo le parole: ; « medicati per mangimi », le parole

« nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati ».

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RINALDI. Nella precedente seduta ebbi a prendere la parola in sede di discussione generale per far rilevare come fosse inopportuno gravare eccessivamente le piccole industrie produttrici di mangimi. Intendevo allora parlare di mangimi semplici o composti normali; invece, allorché si vanno a preparare nuclei medicati o mangimi medicati a scopo terapeutico è opportuno il controllo chimico ed è per questo che ho proposto l'emendamento di cui è stata data testé lettura. Naturalmente. i mangimi semplici o composti ordinari, possono essere sempre prodotti e distribuiti da chiunque in base alle disposizioni di cui alla legge in vigore.

Soltanto quando si entra nel campo della produzione di mangimi destinati a scopi terapeutici è necessario l'intervento di uno specialista, chimico o agronomo che sia.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione igiene e sanità ha proposto il seguente emendamento all'articolo 6:

sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: « Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi nuclei medicati o mangimi integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in chimica industriale o in farmacia iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera presso l'azienda come dipendente in maniera continuativa ».

GASCO. Vorrei illustrare nella mia qualità di relatore di questo parere le ragioni che hanno ispirato, nel suo complesso, questa indicazione della Commissione igiene e sanità.

Innanzi tutto è chiaro che questa legge rappresenta una svolta di notevole importanza nella produzione dei mangimi e tiene conto di tutti i progressi tecnici che si sono verificati in tutto il settore dell'allevamento del bestiame, progressi che devono trovare quotidiana applicazione anche nel nostro Paese se vogliamo ridurre i costi di questi mangimi, compresi quelli di distribuzione e di somministrazione.

Il principio fondamentale che ha guidato la mia Commissione è da ricercarsi nella considerazione che le sostanze medicamentose a scopo terapeutico somministrate al bestiame con i mangimi rimangono in parte localizzate nella carne del bestiame stesso e quindi ricevute dall'organismo umano che di tali carni si serve a scopo alimentare.

È per questi motivi che abbiamo ritenuto necessario proporre alla Commissione di merito una disciplina particolarmente accurata ed atta a dare numerose garanzie (come la presenza di un laureato in particolari discipline). Oggi la grande massa dei mangimi, semplici, composti o integrati, sono destinati a semplici funzioni alimentari, mentre soltanto un 10 per cento ha scopi terapeutici, ma in ogni caso coloro che intendono dedicarsi a questa nuova attività è bene che sin dall'inizio siano tenuti a procurarsi tutte le attrezzature tecniche e di controllo che noi riteniamo essenziali.

Non è sufficiente, inoltre, a mio avviso, dire che le ditte produttrici di mangimi sono responsabili di quanto mettono in circolazione e che il produttore deve soltanto attenersi alle istruzioni per l'uso in quanto qui si tratta di medicamenti, non di semplici alimenti, e tutto ciò che ha scopo terapeutico può trasformarsi in un'arma pericolosa se non si sa alla perfezione come usarla.

Del resto, già attualmente, in pratica, uno dei metodi più diffusi per somministrare il farmaco è di ripartirlo nella massa del mangime. Così il mangimificio che produca mangimi medicati dovrà solo controllare la distribuzione uniforme del farmaco nella massa. Per questa ragione, solo per i mangimi medicati, là dove c'è un farmaco adoperato come tale, si rende indispensabile la presenza di un laureato in una disciplina specifica.

Viene proposto ora di includere anche i laureati in chimica industriale ed in farmacia, come quelli che trattano in modo specifico l'industria del farmaco; tuttavia, se, come nella legge originaria, vi è una estensione anche ad altre discipline collaterali, penso che la cosa non rivesta carattere di grande importanza.

Vorrei anche ricordare che per questa via si immettono farmaci di primaria importanza come la tetraciclina che viene adoperata come integratore, come elemento che incrementa la produzione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dalla Commissione sanità si riferisce soltanto agli integratori medicati od a nuclei medicati. Ora, l'emendamento proposto dall'onorevole Rinaldi estende questa disciplina anche ai mangimi semplici medicati integrati.

GASCO. È una dizione più chiara.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Siamo d'accordo, che, per la preparazione e la produzione degli integratori, è necessaria la presenza di questi laureati, perché, come abbiamo visto all'articolo 13, chi immette in commercio o prepara per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo integratori o integratori medicati per mangimi deve fornire anche una breve istruzione sull'uso del prodotto con la indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione.

Chi produce gli integratori, deve essere, quindi, un chimico specializzato per poter dare le dosi che debbono essere usate nelle produzioni dei mangimi.

Quando si hanno tutte queste indicazioni è facile produrre i mangimi e non è necessario aggravare gli oneri, specialmente dei piccoli produttori.

L'ansia di creare dei nuovi posti di lavoro che muove i colleghi della Commissione igiene(in favore degli appartenenti alla loro stessa classe professionale) non deve far dimenticare che dobbiamo innanzi tutto tener conto della necessità assoluta di ridurre per quanto possibile i costi di produzione, mentre introdurre l'obbligo di questi dipendenti specializzati significherebbe far aumentare enormemente i prezzi dei mangimi.

C'è da osservare inoltre che nell'emendamento della Commissione igiene e sanità si prevedono soltanto laureati in chimica, pura e industriale e in farmacia, il che significa che, se tale emendamento fosse approvato, tutti i fabbricanti di integratori e mangimi dovrebbero licenziare i laureati in scienze agrarie che attualmente lavorano da tempo in quelle imprese.

In definitiva, quindi, ritengo che questo emendamento non sia assolutamente necessario, in quanto già nel testo originario dell'articolo 6 (che io preferisco) sono contenute tutte le garanzie necessarie.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In linea di massima sono d'accordo con il relatore De Leonardis, e vorrei soltanto osservare che l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1963 prevede già che gli stabilimenti indicati devono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia, scienze agrarie, chimica o medicina veterinaria. In pratica, dunque, con questo emendamento non si farebbe altro che eliminare la possibilità di lavoro per i laureati in scienze agrarie e medicina veterinaria che già occupano questi posti.

A nostro avviso, pertanto, l'emendamento potrebbe anche essere accolto, limitatamente però soltanto all'aggiunta prevista dei laureati in chimica industriale alla elencazione di professioni già prevista dalla legge.

MAGNO. Vorrei proporre un emendamento all'emendamento. Aggiungere alle altre categorie anche: « laureati in scienze biologiche ».

RINALDI. Il mio emendamento amplia quanto previsto all'ultimo capoverso dell'articolo 6, con riferimento a tutti i prodotti medicati, siano essi integratori o integratori medicati, ma ritengo si debba chiarire che con questo non si intende comprendere anche i nuclei indicati. Ho inteso inoltre chiarire « mangimi semplici integrati e medicati, mangimi composti integrati e medicati », anche per fare in modo che chi si serve di integratori o nuclei ordinari possa continuare ad agire per conto proprio, senza l'assistenza di un laureato. Se però vengono prodotti mangimi per scopi terapeutici (sulla base di ricette veterinarie) allora è necessaria la presenza del laureato, perché in questo caso si deve dar luogo ad una vera e propria cura, che può avere riflessi anche sul consumatore di carni. Sia chiaro però, lo ripeto ancora una volta, che il produttore di mangimi semplici o composti non a scopo terapeutico può tranquillamente continuare ad agire da solo.

BECCASTRINI. Vorrei cercare di chiarire a me stesso per primo la situazione. Io conosco alcune cooperative che producono mangimi bilanciati, composti acquistando la farina di pesce, le vitamine e tutti gli altri componenti che, mescolati in opportune dosi, danno un nucleo, una dose necessaria per la produzione, ad esempio, di un quintale di mangime con l'aggiunta dei necessari cereali.

Questo è il mangime bilanciato comune che non ha alcun scopo terapeutico: ebbene, mi chiedo, questo mangime può continuare ad essere prodotto liberamente? Il dubbio è legittimo, perché dalla legge tutto ciò non appare chiaro.

Chiariamoci le idee: cosa si intende per « integratore »?

GASCO. È una sostanza chimica (tetraciclina, vitamine) destinata sempre e soltanto a mangimi medicamentosi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La vera novità di questa legge è rappresentata dall'apparizione per la prima volta nella nostra legislazione degli integratori, che sono cosa diversa dai mangimi bilanciati; in particolare sono gli integratori medicati che devono essere oggi da noi disciplinati: quanto accennava l'onorevole Beccastrini è già contenuto nella legge generale sui mangimi, che non

si intende affatto modificare. Sarà bene dare una scorsa all'articolo 13, dove vi sono prescritte la formazione e la vendita di integratori medicati e le cui dosi sono previste, alla lettera *b*) dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Questa norma proposta dalla Commissione sanità porterà ad una industria mangimistica un aggravio di almeno 5 milioni l'anno; ed una piccola industria che voglia produrre anche nel settore degli integratori medicati, non lo potrà fare. Ora il problema fondamentale da chiarire è questo: se la prestazione di opera a carattere continuativo è indispensabile solo nelle industrie che preparano gli integratori ed i medicati (e si tratta delle industrie farmaceutiche), oppure se tale prestazione a carattere continuativo di un lavoro è indispensabile presso tutte le industrie mangimistiche. Alcuni colleghi sono preoccupati per le piccole industrie mangimistiche, che sono diffuse specialmente nelle zone del Sud, industrie che, non potendo più fabbricare questi mangimi, potrebbero perdere la loro clientela.

DE LEONARDIS, *Relatore*. No. Per le industrie mangimistiche, che non producono integratori o nuclei medicati non è prescritta la prestazione di un laureato a carattere continuativo.

MAGNO. Il tecnico può fare una convenzione con più fabbriche.

BECCASTRINI. Proporrei di togliere l'ultimo periodo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Si potrebbero eliminare le parole « in maniera continuativa ».

GASCO. La produzione di mangimi medicati è una attività nuova e delicata; ovviamente non saranno molti coloro che intendono intraprendere questa attività e ci sarà una certa specializzazione, quella di coloro che vorranno dedicarsi alla produzione di mangimi medicati.

PRESIDENTE. Propongo di eliminare l'obbligo della prestazione di opera in maniera continuativa e di formulare diversamente l'articolo.

Dobbiamo dare la garanzia della presenza di un tecnico, ma poniamo anche le piccole industrie mangimistiche in condizione di poter lavorare.

GASCO. Si potrebbe aggiungere un comma del seguente tenore: « Per i produttori di mangimi medicati è sufficiente che abbiano la consulenza di un tecnico responsabile ». Ci sarebbero due gradini di competenza.

MAGNO.Non vedo perché si debba istituire l'obbligo di un rapporto di dipendenza per il tecnico. Dobbiamo soltanto imporre l'obbligo di ricorrere alla prestazione del tecnico.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Non vorrei, onorevole Magno, che questo emendamento contribuisse a peggiorare una situazione già esistente. Si verrebbe a rendere incerta una situazione che lo è già molto per tanti chimici e laureati in scienze agrarie. Il nocciolo della questione è che non è necessaria anche per la formazione dei mangimi, la presenza continuativa di questi laureati, ma la proposta è stata avanzata per poter creare dei posti di lavoro. Non si può, però, gravare le piccole e medie aziende di un onere così grave. Propongo che vengano aumentate le categorie che possono essere utilizzate, ma di lasciare invariato il testo.

GASCO. Bisogna prendere atto di una cosa (parlo della mia provincia) che, semplicemente per il fatto che si fa il trattamento con la penicillina e con gli antibiotici per le mastiti delle vacche, vi sono dei periodi in cui non si riesce più a fare il formaggio. Ho ordini del giorno che mi arrivano da tutte le parti. I medicinali, quali che essi siano, sono delle armi potenti che vanno manovrate da chi le sa manovrare. Anche l'uso della stessa tetraciclina deve essere sospeso prima di portare l'animale al macello, altrimenti si hanno dei riflessi nei riguardi dell'uomo. Ora, queste tetracicline non rientrano negli integratori medicati ma in quelli puri e semplici dato che la loro funzione è diversa; la tetraciclina viene somministrata in quanto aumenta lo sviluppo; fa crescere più rapidamente l'animale.

BECCASTRINI. Non è questo che è in discussione; ora si discute se il tecnico debba essere o no dipendente dalla impresa.

MAGNO. Propongo la soppressione dell'ultimo periodo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, vorrei fare una ultima osservazione. Abbiamo tenuto distinto quello che è l'interesse permanente delle case farmaceutiche che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati e le imprese che producono i mangini. Ora, le case che producono i medicati hanno già questi dipendenti. Dobbiamo invece evitare che questo obbligo venga trasferito all'industria mangimistica e lasciarlo ai soli produttori di nuclei medicati o integratori medicati, che sono poi le case farmaceutiche.

Il testo del disegno di legge, senza le modifiche proposte dalla Commissione igiene e sanità, si riferisce agli integratori e integratori medicati per i mangimi. Entrambi i tipi di integratori contengono sostanze (vitamine,

antibiotici) che vengono sempre e soltanto prodotti dalle industrie farmaceutiche: non credo quindi che anche i produttori di mangimi debbano essere sottoposti a particolari cautele per questo settore.

GASCO. Gli integratori e gli integratori medicati rappresentano uno stadio intermedio tra il prodotto delle industrie farmaceutiche (tetracicline, vitamine) e il mangime. Gli integratori, come tutte le altre specialità, sono sottoposti a registrazione, con tutte le garanzie e i controlli del caso. Il terzo stadio, come dicevo, è rappresentato dall'industria mangimistica medicata (una novità per il nostro Paese), e in questo ritengo possiamo ritenerci sufficientemente cautelati introducendo l'obbligo di una consulenza anziché di una dipendenza continuativa del laureato.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Gli integratori e i mangimi che li utilizzano sono due cose ben distinte; questo deve essere ben chiaro. Però, come ho già detto più volte, gli integratori medicati devono essere posti in commercio muniti di tutte le indicazioni necessarie per una loro utilizzazione in piena sicurezza: i produttori di mangimi, quindi, non devono far altro che seguire tali prescrizioni, cosa per cui non si richiede certo l'intervento di un laureato, che è viceversa necessario vi sia – come si dice ora – a monte, dove vengono elaborati questi integratori e dove si stabiliscono le modalità e le dosi per un loro uso corretto.

PRESIDENTE. Ritengo che la nuova stesura dell'emendamento Rinaldi possa far fronte a tutte le esigenze prospettate nel corso della discussione. Ne do lettura:

sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:;

« Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

La registrazione non è richiesta quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.

La Commissione igiene e sanità propone di sostituire la prima alinea del secondo capoverso: « la registrazione non è richiesta » con la seguente « la registrazione è richiesta anche ». Ritengo si tratti della correzione di un errore materiale.

BECCASTRINI. Io sono invece convinto che non si tratta di un semplice errore; vorrei comunque dei chiarimenti in proposito.

De LEONARDIS, *Relatore*. Abbiamo inteso affermare il principio che i produttori di integratori devono fornire tutte le garanzie necessarie e quindi non si deve lasciare senza opportuna disciplina anche il caso in cui un produttore di integratori si dedichi anche alla produzione di mangimi, perché altrimenti sarebbe troppo facile sottrarsi agli obblighi di legge.

GASCO. Se non prevediamo la registrazione anche in questo caso, viene meno tutta la struttura che abbiamo elaborato, perché ad un produttore di integratori basterebbe iniziare anche una piccola attività di produzione di mangimi per sottrarsi senza difficoltà agli oneri imposti dalla legge a garanzia di questa delicatissima lavorazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo alinea del secondo capoverso proposto dalla Commissione igiene e sanità.

(*È approvato*).

La Commissione igiene e sanità propone altresì l'introduzione del seguente comma aggiuntivo al termine dell'articolo 7: « Quando le qualità dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita di detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per chiarire la portata e le ragioni di questo emendamento è necessario ricordare che i mangimi fabbricati nei vari paesi del MEC (e in particolare dalla Germania federale) non sono assoggettati a registrazione, essendo sufficiente il deposito e subito dopo aver adempiuto a questa semplice formalità si può dar luogo all'immissione sul mercato del prodotto.

Nel nostro Paese, invece, per ottenere la registrazione è necessario un periodo di tempo di sei mesi o anche un anno (essendo prevista una complessa istruttoria e tutta una serie di controlli ed adempimenti) e quindi appare opportuno autorizzare nel frattempo la vendita del prodotto che risponda ai requisiti dell'articolo 1, prevedendo nel contempo sanzioni a carico dei produttori di integratori che non dovessero risultare conformi ai parametri stabiliti dalla legge.

Ritengo pertanto, data la presenza di un efficace controllo, che si possa senza esitazione accogliere questo emendamento decisamente migliorativo della Commissione igiene e sanità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione igiene e sanità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 quale risulta dopo l'introduzione degli emendamenti approvati:

ART. 7.

L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.

Quando le qualità dei princìpi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

L'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

- due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;
- due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;
- un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;
- due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di magnimi integrati;
- due rappresentanti degli allevatori.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Magno, Marras, Beccastrini hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 8:

Aggiungere: « tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle Associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative »;

Sostituire l'ultimo alinea: « due rappresentanti degli allevatori », con il seguente: « quattro rappresentanti degli allevatori di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti e un rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative ».

L'onorevole Magno può illustrare gli emendamenti.

MAGNO. Gli emendamenti proposti non hanno bisogno di illustrazione. Molto spesso ci pronunziamo a favore della esigenza di venire incontro alle cooperative. Ora, qui, vi sono degli interessi molto vivi della coopera-

zione poiché vi sono cooperative che producono e distribuiscono mangimi, cooperative che offrono le materie per i mangimi ed è quindi, a mio parere, necessario che in una commissione così larga un certo posto venga occupato proprio da una rappresentanza delle cooperative.

Questo per quanto riguarda il primo emendamento. Per quanto riguarda il secondo emendamento debbo solo far osservare che, se stabilissimo che gli allevatori debbono avere soltanto due rappresentanti (in una commissione così larga sarebbero davvero piccola cosa) si incontrerebbero difficoltà molto serie in sede di scelta dei rappresentanti. Se invece, ne prevediamo quattro, diamo a più di una organizzazione la possibilità di fare le designazioni. Noi sappiamo d'altro canto che – mi pare – il 70 per cento della produzione zootecnica viene assicurato, nel nostro Paese, dalle piccole aziende; ed è per questo che propongo che tre dei quattro rappresentanti siano designati dalle organizzazioni che rappresentano i piccoli allevatori.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 quale risulta dopo l'introduzione degli emendamenti testé approvati:

ART. 8.

L'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

– due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

– due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

– due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

– un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

– un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

– un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

– un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

– due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

– tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

– quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli seguenti che, non essendo stati proposti emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

L'articolo 10 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subìto un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziché il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana

ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aereoporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori medicati per mangini, e al Ministero delle finanze in tutti i casi »

(*È approvato*).

ART. 10.

L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, deve dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:

a) quantità di acqua;
b) protidi grezzi;
c) lipidi grezzi (estratto etereo);
d) fibra grezza (metodo Weende);
e) ceneri;
f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da *b*) ad *f*) devono essere espressi su sostanza secca.

Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice ».

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonché per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi.

Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per la farina di erba medica disidratata è richiesta anche la dichiarazione del contenuto di betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata.

Per i grassi di origine animale o vegetale è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonché l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti.

La denominazione di « granoturco degerminato » è obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subìto il processo di degerminazione ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di " mangime composto " o di " mangime composto concentrato ":

a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;

c) l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente;

d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate ».

Al citato articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Per i mangimi composti costituiti da due o più semi o frutti, non macinati né frantumati, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11 ».

(*È approvato*).

ART. 13.

L'articolo 15 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di " integratore per mangimi " o di " integratore medicato per mangimi " ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8;

e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8.

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi ».

(*È approvato*).

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonché la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;

c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice.

Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di " mangime composto integrato " o di " mangime composto integrato medicato " o di " nucleo " o di " nucleo medicato ". Per questi ultimi due dovranno anche

essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo ».

(*È approvato*).

ART. 15.

L'articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sanse di oliva con noccioli in quantità superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera *b*) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonché nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantità contenute negli imballaggi o confezioni originari.

Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, nonché i principi attivi di cui alla lettera *a*) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.

È altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera *a*) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi ».

(*È approvato*).

ART. 16.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto, in lingua italiana, dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le dichiarazioni o indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi com-

posti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o confezioni.

È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al precedente comma a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali dichiarazioni o indicazioni dovranno essere anche riportate su un documento che dovrà scortare la merce.

Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto.

Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento ai sensi dell'articolo 107 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano posti in vendita alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni e indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso, gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente ».

(*È approvato*).

ART. 17.

L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è così modificato:

« Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa ».

(*È approvato*).

ART. 18.

L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo

che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera *c*) e 16, lettera *d*), salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

(*È approvato*).

ART. 19.

L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi si applica la reclusione da 3 mesi ad 1 anno.

Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 20.

Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

ART. 21.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del Codice penale.

Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione ».

(*È approvato*).

ART. 22.

Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, è aggiunto il seguente articolo 23-*bis*:

« Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del Codice penale ».

(*È approvato*).

ART. 23.

L'articolo 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 821, è sostituito dal seguente:

« Sui valori dei contenuti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:

– acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. Ai fini di garantire una buona conservazione dei mangimi, il contenuto massimo di acqua dei mangimi semplici, composti, integrati o medicati, anche se non è da dichiararsi a norma dei precedenti articoli, sarà stabilito, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, in rapporto all'umidità media naturale per quanto concerne i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, nonché alle possibilità tecniche delle industrie, per i derivati dalle comuni lavorazioni dei prodotti stessi, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei e i nuclei medicati.

– protidi: 30 per cento in più o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per

cento di protidi, la tolleranza in meno è ridotta al 7 per cento;

- ceneri: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;
- lipidi: 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. 50 per cento in più per valori dichiarati inferiori all'1 per cento; 40 per cento in più per valori dichiarati superiori all'1 per cento fino al 3 per cento; 30 per cento in più per valori dichiarati superiori al 3 per cento;
- fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;
- silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;
- cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;
- zuccheri: 30 per cento in più o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in acqua, fibra grezza, ceneri, silice e cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Nei mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati nella cui composizione siano entrati cereali, cruscami e panelli o farine di estrazione di semi oleosi è tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di tessuti di cereali o di semi commestibili per gli animali diversi dai prodotti e sottoprodotti indicati nella elencazione dei componenti.

Nei mangimi di cui al precedente comma è anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di sostanze diverse da quelle dichiarate che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Le tolleranze sui valori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi nonché le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali, ed altri principi attivi verranno stabilite dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 ».

(*È approvato*).

ART. 24.

All'articolo 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.

In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa ».

(*È approvato*).

ART. 25.

La disposizione dell'articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che l'articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.

(*È approvato*).

ART. 26.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi e di integratori secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.

Coloro che fabbricando mangimi ed integratori prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281, hanno presentato domanda nei termini prescritti da tale provvedimento senza avere ancora ottenuto l'autorizzazione alla relativa produzione, a scopo di vendita, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purché, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.

Coloro che, dopo l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281, hanno presentato domanda per essere autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi ed integratori senza avere ancora ottenuto la relativa autorizzazione, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purché presentino apposita domanda entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, producono, per conto terzi, mangimi ed integratori per i quali è prevista l'autorizzazione, ai sensi della presente legge, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori, purché presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condizioni di cui ai comma primo, secondo e terzo di questo articolo per quanto concerne la produzione, a scopo di vendita, di mangimi semplici e composti integrati ovvero di integratori, possono continuare la preparazione di mangimi semplici e composti integrati medicati, nuclei medicati ed integratori medicati, sia a scopo di vendita che per conto terzi, purché presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le autorizzazioni da rilasciarsi in accoglimento delle domande presentate ai sensi dei comma primo, secondo, terzo e quinto di questo articolo possono essere concesse senza sentire le Commissioni provinciali previste dalla presente legge qualora esse si siano pronunciate a norma della predetta legge n. 281. Tuttavia, quando si tratta di autorizzazioni riguardanti gli integratori medicati, debbono in ogni caso essere sentite le apposite Commissioni provinciali.

Le domande di cui ai precedenti comma debbono contenere anche l'indicazione dei mangimi e degli integratori per i quali si chiede l'autorizzazione secondo la terminologia stabilita dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 27.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

MAGNO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (4389).

Presenti	24
Votanti	12
Astenuti	12
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4389 dichiaro assorbita la proposta di legge n. 2181.

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Gasco, Gagliardi, De Leonardis, Ferraris Giuseppe, Franzo, Di Giannantonio, Biasutti, Pala, Prearo, Rinaldi e Sedati.

Si sono astenuti:

Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni.

Sono in congedo:

Fornale, Scarascia Mugnozza e Stella.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO